



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti

composto dai magistrati

Dott. Roberto COLONNELLO	- Presidente rel. est.
Dott. Barbara VICARIO	- Giudice
Dott.ssa Marilina GUGLIELMI	- Giudice -

all'esito della camera di consiglio del 29 giugno 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata del
sovraindebitato ex artt. 268 e ss. C.C.I.**

nel procedimento rubricato sub n. 16-1/2026 r.g.

promosso da

Simonetta MALACARNE, nata a Roma il 28/02/1953, (C.F. MLCSNT53B66H501S)

E

Chiara GABRIELLI, nata a Roma il 24/07/1982, (C.F. GBRCHR82L64H501Q)

entrambe con l'assistenza del professionista nominato in luogo dell'OCC avv. Fiammetta Cicchetti;



MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Simonetta MALACARNE e Chiara GABRIELLI in data 15.05.2026 hanno proposto ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri rispettivi beni.
2. Preliminarmente va rilevato che questo Tribunale è competente ad esaminare il ricorso atteso che le debitrice ricorrenti sono residenti nel Comune di Scandriglia e quindi nel circondario del medesimo Ufficio.
3. Sempre preliminarmente va rilevato che il ricorso può essere esaminato senza necessità di fissazione di udienza di comparizione, non prevedendola le norme che regolano il rito di tale procedimento.
4. Nel merito, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I., come richiesto in ricorso. Invero, le ricorrenti, che sono madre (MALACARNE) e figlia (GABRIELLI), versano in stato di sovraindebitamento e sono debitori non soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I.
 - 4.1. In particolare, quanto alla situazione di sovraindebitamento, va evidenziato come le loro entrate ordinarie attuali, per come ricostruite nella depositata relazione dal professionista nominato in luogo dell'O.C.C., non siano assolutamente sufficienti per far fronte regolarmente al pagamento degli ingenti debiti contratti nel corso del tempo. Più in particolare, le ricorrenti sono attualmente debittici di somme, nel complesso, di € 185.000,00 circa, traenti la loro origine dalla situazione di difficoltà economica derivata dallo stato temporaneo di inoccupazione di GABRIELLI e dalla non ordinata gestione economica del patrimonio e dei redditi da parte dell'ex coniuge della MALACARNE (poi deceduto nel 2021) che ha provocato una situazione di squilibrio



finanziario che non ha consentito, a sua volta, di pagare regolarmente le rate del mutuo contratto per l'acquisto nell'anno 2007, da parte della MALACARNE, del diritto di usufrutto e, da parte della GABRIELLI, del diritto di nuda proprietà dell'immobile sito in Scandriglia Località Scalette, n. 6 (distinto in Catasto di detto Comune al fg. 2 n. 234 sub 27) divenuto la loro residenza, con conseguente contrazione di ulteriori finanziamenti nel corso del tempo con diverse società ed incremento dell'esposizione debitoria verso terzi (tanto da essere l'esposizione debitoria in gran parte formata dal capitale residuo non restituito dopo la conclusione del contratto di mutuo nel 2007 e in altra parte dal capitale da restituire in forza degli ulteriori finanziamenti contratti nel corso del tempo, dopo l'anno 2007). A fronte di tale esposizione le predette ricorrenti sono titolari degli indicati diritti reali sull'immobile in Scandriglia, il cui valore è stato stimato in poco meno di € 50.000,00 dall'esperto nominato nella procedura esecutiva r.g.e 92/2024 nel frattempo promossa nei loro confronti dall'avente causa dell'Istituto di Credito che ebbe a concedere il mutuo per il suo acquisto. Sono rispettivamente proprietarie, altresì, di due autovetture utilitarie immatricolate l'una nel 2004 e l'altra nel 2011. Sono titolari di saldi di conti corrente di non significativo valore. Infine, la GABRIELLI attualmente percepisce uno stipendio netto di circa €1.300,00 mensili, mentre la MALACARNE, sulla base di quanto risulta dall'ultima certificazione unica rilasciata dall'Ente pensionistico (che contrasta, peraltro, con il più esiguo importo risultante da un cedolino del 2025 prodotto dalla ricorrente), percepisce – avuto riguardo alle consistenti detrazioni IRPEF di cui ha beneficiato, che hanno completamente ammortizzato le trattenute IRPEF – circa € 3.500,00 mensili netti.



Da tali elementi, dunque, l'impossibilità di far fronte con i mezzi correnti al pagamento dei crediti attualmente esigibili.

4.2. Quanto alla non assoggettabilità delle ricorrenti alla disciplina sui procedimenti concorsuali e artt. 1,2, 121 C.C.I.I. va rilevato che esse non risultano aver mai svolto attività imprenditoriale.

4.3. Inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

4.4. Ancora, al ricorso è allegata la necessaria relazione dell'OCC che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei due debitori.

4.5. Tali due debitrice, poi, hanno potuto presentare un'unica domanda congiunta per richiedere l'apertura della liquidazione dei loro rispettivi patrimoni, prevedendolo l'art. 67 C.C.I.I. che recita: *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*, fermo restando che le masse attive e passive restano distinte. Invero, esse sono madre e figlia e convivono nel detto immobile sito in Scandriglia. In ogni caso, nel caso di specie il sovraindebitamento ha, almeno in parte, un'origine comune in quanto la gran parte del debito deriva, come detto, dal contratto di mutuo poi non onorato con cui acquisirono la liquidità necessaria per acquistare, la MALACARNE, il diritto di usufrutto e, la GABRIELLI, il diritto di nuda proprietà del più volte citato immobile sito in Scandriglia che ora è oggetto di esecuzione immobiliare instaurata a loro danno.

5. Chiarita la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla liquidazione controllata, va ora analizzato il patrimonio che diventerebbe oggetto della liquidazione controllata.



Nel ricorso le istanti hanno rappresentato che intendono mettere a disposizione, salve le valutazioni di convenienza che saranno operate al momento debito dal Liquidatore:

- i rispettivi diritti reali sull'immobile sopra citato;
- i rispettivi saldi di conti corrente o delle carte di cui sono titolari;
- i rispettivi diritti di proprietà delle autovetture di cui sono proprietarie;
- le quote dei rispettivi stipendi/pensioni, detratte le somme necessarie per soddisfare le esigenze personali di mantenimento proprie e, per quanto concerne la GABRIELLI, anche del figlio minore con essa convivente;

Va in ogni caso precisato che i debitori non possono avanzare alcuna “proposta”, nella quale delimitino l'entità del loro apporto in una somma fissa come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che configura altro istituto): sarà il Giudice delegato successivamente, sulla base dell'attività di indagine e recuperatoria svolta dal liquidatore, ad indicare quanto effettivamente ciascun ricorrente sarà legittimato a trattenere per la soddisfazione delle esigenze proprie e della famiglia.

Va invero precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, ditalchè ben potrà essere valutata dal liquidatore la vendita di ogni bene mobile o immobile, anche non indicato dalla parte ricorrente come passibile di liquidazione.

5.1. Al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura della somma “offerta”, sarà altresì possibile ordinare al datore di lavoro o all'istituto previdenziale che eroga la pensione di stornare mensilmente



dalle retribuzioni/emolumenti pensionistici quanto ritenuto concretamente versabile dall'istante (sull'ammissibilità di un ordine siffatto cfr. Trib. Verona 20.9.2022, posto che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore), una volta decisa la somma dal Giudice delegato, dopo gli approfondimenti del Liquidatore che terranno conto di quanto di seguito evidenziato.

5.2. Per quanto riguarda le quota di stipendio/pensione che al momento dell'apertura della liquidazione controllata sono eventualmente oggetto di espropriazione forzata presso terzi, va ricordato che l'attuazione delle ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo *debitor debitoris* (nel caso di cui si discorre: datore di lavoro; ente erogatore della pensione) effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario, sicché neppure l'assegnazione anteriore all'apertura della liquidazione controllata è idonea ad estinguere il debito del debitore principale, producendo tale effetto solo il pagamento del terzo pignorato intervenuto prima dell'apertura della procedura.

Conseguentemente, le trattenute per pignoramento presso terzi e le cessioni volontarie gravanti sui redditi del debitore non sono opponibili alla procedura di liquidazione controllata e i pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente successivi all'apertura della liquidazione sono inefficaci nei confronti della procedura, dovendo il creditore assegnatario partecipare al concorso nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause di prelazione.

5.3. Quanto, poi, al calcolo delle spese che secondo le valutazioni operate dal professionista gestore della crisi risultano occorrenti per le esigenze di sostentamento, deve rilevarsi che anzitutto le ricorrenti, con



l'alienazione del più volte citato immobile sito in Scandriglia, dovranno sostenere le spese per detenere, a titolo di locazione, un altro immobile. A tal riguardo hanno indicato di dover far fronte, nel prossimo futuro, ad una presumibile spesa di € 600,00 mensili e che tale spesa la sosterranno in comune, accingendosi a condurre in locazione un unico immobile nel quale continueranno a risiedere entrambe.

Tale importo appare congruo e verosimile nel suo ammontare.

Ancora, va rilevato che esse sono proprietarie di due automobili, pur essendo sufficiente, per gli spostamenti dei componenti di un nucleo familiare di tre persone (la MALACARNE, la GABRIELLI e il figlio minore di quest'ultima), l'utilizzo di una sola automobile, avuto riguardo anche al fatto che la MALACARNE è in pensione e quindi l'unica ricorrente che ha l'esigenza di spostamenti con mezzo proprio per recarsi sul posto di lavoro è la GABRIELLI. Quindi le spese per la manutenzione, per il bollo, per l'assicurazione, per il carburante occorrenti per la seconda automobile, in quanto superflue, possono essere scomputate dal totale calcolato al professionista per la soddisfazione delle esigenze personali.

Ancora, ingiustificata è la proposta delle ricorrenti di ritenere come necessarie per il mantenimento le spese per "tabacchi" addirittura pari, secondo la loro prospettazione, ad € 350,00 mensili.

Dunque, in ragione di tutto ciò può sottoporsi a liquidazione la parte di retribuzione eccedente la somma complessiva di € 2.000,00 (importo, questo, ritenuto adeguato per soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare composto da tre persone) che le ricorrenti potranno trattenere, specificamente nella misura di € 800,00 quanto alla MALACARNE e nella misura di € 1.200,00 quanto alla GABRIELLI (che è gravata dell'obbligo di mantenere il figlio minore e di far fronte alle esigenze di questo) per soddisfare le loro esigenze primarie di vita.



6. Si reputa opportuna la nomina, quale liquidatore, del professionista che ha già svolto le funzioni di OCC.

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 279 CCII,

- 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Simonetta Malacarne, nata a Roma il 28/02/1953, (C.F. MLCSNT53B66H501S) e di Chiara Gabrielli, nata a Roma il 24/07/1982, (C.F. GBRCHR82L64H501Q);
- 2) nomina il dott. Roberto Colonnello Giudice Delegato per la procedura;
- 3) nomina Liquidatore l'avv. Fiammetta Cicchetti;
- 4) ordina a Simonetta MALACARNE e a Chiara GABRIELLI di depositare, entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori aggiornato nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
- 5) ordina a Simonetta MALACARNE e a Chiara GABRIELLI la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;
- 6) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I. che Simonetta MALACARNE e Chiara GABRIELLI, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possano trattenere per le necessità familiari, l'importo, per la prima, di € 800,00 mensili e, per la seconda, di € 1.200,00 mensili per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente cambiare le condizioni reddituali dei debitori;



- 7) avverte i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;
- 8) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 9) avverte i creditori che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
- 10) avverte i creditori che le trattenute per pignoramento presso terzi e le cessioni volontarie gravanti sui redditi dei debitori non sono opponibili alla procedura di liquidazione controllata e i pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore successivi all'apertura della liquidazione sono inefficaci nei confronti della procedura, dovendo il creditore assegnatario o cessionario della quota di stipendio o della pensione partecipare al concorso nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause di prelazione;
- 11) avverte il debitore e i creditori che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;



12) avverte il debitore e i creditori che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCII in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di instaurare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

13) dispone che il liquidatore:

- depositi immediatamente il presente provvedimento nelle procedure esecutive eventualmente pendenti promosse a danno delle ricorrenti;

- entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCI;

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti sui beni dei debitori ai sensi dell'art. 272 CCII, tenuto conto anche di quanto avranno indicato i debitori nel termine superiormente assegnato agli stessi, notificando senza indugio agli stessi la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di



ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a predisporre un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCI;
- provveda a comunicare ai creditori assegnatari di quote di stipendio o pensione in virtù di ordinanze di assegnazione dei crediti emessi dal G.E. o di negozi di cessione conclusi tra debitori e creditori, nonché ai terzi che erogano gli stipendi e le cessioni, che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata non devono essere più operate trattenute sugli stipendi/pensioni in quanto i creditori beneficiari delle assegnazioni o delle cessioni devono essere soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale, ed eventuali pagamenti effettuati da questi ultimi in favore dei creditori assegnatari o cessionari saranno inefficaci;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio dei debitori e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitori in pregiudizio



dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- valuti se intervenire nelle procedure esecutive immobiliari già pendenti onde avvalersi della liquidazione dei beni avvenuta o che avverrà in quella sede onde acquisire in quella sede l'attivo che poi ripartirà nella presente procedura;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i due ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

14) avverte il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

- che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;



15) autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n. 122 e succ. mod.;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti coi debitori, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti coi debitori;

16) ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

17) DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 29.06.2026

Il PRESIDENTE rel. est.

Roberto COLONNELLO

